



Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy

VISTO l'articolo 2545 *terdecies* codice civile;

VISTO il Titolo VII, Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155";

VISTO l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy";

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", che all'articolo 2, comma 1, prevede che "il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy" e all'articolo 2, comma 4, prevede che "le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»";

VISTA l'istanza con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società "EDILCOOP COOPERATIVA EDILIZIA IN LIQUIDAZIONE" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

VISTE le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

CONSIDERATO quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 624.647,00, si riscontra una massa debitoria di € 788.607,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 164.423,00;

CONSIDERATO che in data 17 dicembre 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del



procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

RITENUTO di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

CONSIDERATO che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli artt. 3 e 4 della predetta direttiva, così come applicati ai sensi del punto 4, lett. c), della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023;

D E C R E T A

Articolo 1

1. La società cooperativa “EDILCOOP COOPERATIVA EDILIZIA IN LIQUIDAZIONE”, con sede in Tavazzano con Villavesco (LO) - (codice fiscale 06185750152), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545 *terdecies* c.c.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Laura Edvige Bordoli, nata a Milano il 30 marzo 1960 (codice fiscale BRDLDV60C70F205K), domiciliata in Bergamo alla via Divisione Tridentina n. 2C.

Articolo 2

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla GURI del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma,

IL MINISTRO